

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 17

Riunione del 13 gennaio 2010

16.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **ALESSANDRO PELOS** nella qualità di allenatore

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente - Relatore
- Avv. Antonio Amato - Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

-Pelos Alessandro *"per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex art. 17 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., indirizzato a Organi Federali e-mail di contestazione sulle modalità di svolgimento di corsi di aggiornamento per allenatori, con le quali, debordandosi dai limiti di legittimo esercizio del diritto di critica, si accusano le componenti federali di violare i loro doveri istituzionali perseguendo finalità meramente speculative nell'indire i detti corsi di aggiornamento, qualificati inutili e tenuti da docenti burocratizzati ed incompetenti. Contestata l'aggravante di cui all'art. 49, lett. F, Reg. Giur."*

--oOo--

La CGN:

- deliberato di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disposta la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 13 gennaio 2010;
- sentita il Procuratore Federale il quale, riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro;
- constatata l'assenza dell'incolpato impossibilitato per asseriti e non documentati " precedenti impegni professionali", del quale , stante l'assenza di ogni valido elemento di giustificazione riscontrabile, si rigetta l'istanza di rinvio della riunione;
- esaminato il contenuto delle due e-mail del 25/10/2009, indirizzate rispettivamente al C.R. Friuli Venezia Giulia ed al C.Q.N. FIPAV, con le quali l'incolpato, con frasi offensive del decoro e della reputazione di Organi federali, sostiene testualmente che i corsi di aggiornamento diretti dalla Prof.ssa Avalle sarebbero *"inqualificabili"* e servirebbero solamente a far *"incamerare"* agli organi federali preposti alla loro organizzazione, definiti *"burocrati"*, *"fior di quattrini. VERGOGNA!!!"*, proseguendo: *"ci siamo rotti i cosiddetti di questa situazione che non favorisce di certo lo sviluppo della pallavolo e nemmeno il rapporto tra voi burocrati e noi allenatori". "Ci sentiamo presi per il culo! Vergognatevi"*;
- esaminata altresì la memoria difensiva dell'incolpato in cui si sostiene che le sue lamentele sarebbero dirette a criticare il modo con il quale i corsi di aggiornamento si sarebbero tenuti: *"troppa teoria e poca pratica ... e di contenuto non adeguato al livello di preparazione dei tecnici presenti"*;
- ritenuto che il contenuto delle e-mail in esame, sia per i toni utilizzati che per i giudizi espressi, non si presti ad interpretazioni di sorta e sia gravemente lesivo del decoro e della reputazione degli organi federali cui le e-mail erano indirizzate;
- visti gli artt. 17 Statuto FIPAV e 19 R.A.T. e 49 lett. F Reg. Giur.

P.Q.M.

Applica al tesserato Alessandro Pelos la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4;

F.to Il Presidente
(Avv.Costanza Acciai)



Roma, 18 gennaio 2010